

CITTA' DI FRATTA POLESINE

Provincia di Rovigo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

| | |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Deliberazione N. 9 | DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TOSAP ANNO 2018 |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|

L'anno **duemiladiciotto** addì 19 del mese di gennaio alle ore 18,30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori

| N. | COGNOME E NOME | Presenti | Assenti |
|----|---------------------------------|----------|---------|
| 1 | TASSO GIUSEPPE - Sindaco | X | |
| 2 | BALDO ALESSANDRO - Vice Sindaco | X | |
| 3 | PRINI MATTEO - Assessore | X | |

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Gerlando Gibilaro

Il Sindaco, TASSO GIUSEPPE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

Settore: Settore Amministrativo-Contabile

Anno:2018 –

OGGETTO: Determinazione tariffe anno 2018 per l'applicazione della Tosap

PARERI

Regolarità tecnica: (art. 49 comma 1° del D. Lgs. n° 267/2000).

PARERE Favorevole

data 12/01/2018

Il Responsabile di Settore

f.to Cacciatori Roberta

Regolarità contabile: (artt. 49 comma 1° e 151 comma 4° del D. Lgs. n° 267/2000).

PARERE Favorevole

data 12/01/2018

Il Ragioniere Capo

f.to Cacciatori Roberta

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con il Capo II (art. 38 – 57) del D.Lgs. n. 507/1993, è stata disciplinata la nuova materia della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei Comuni e delle Province;
- la tassa è dovuta al comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio;
- il comune è tenuto ad approvare un apposito regolamento che disciplini i criteri per l'applicazione della TOSAP, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, ha stabilito che le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, devono essere approvate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- le tariffe sono differenziate secondo la classe demografica di appartenenza del comune e la natura dell'occupazione;

Visto il regolamento comunale approvato con delibera del Commissario Prefettizio n. 5 del 20.04.1994, come successivamente modificato con DCC n. 4 del 02.03.1998 e con DCC n. 4 del 26.03.2007;

Vista la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 6 del 20.04.1994, con la quale, in relazione a quanto disposto dall'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993, che dispone che la tassa sia graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, sono

state classificate le strade e le piazze comunali in due categorie (centro abitato e restante parte territorio);

Richiamata la DCC n 4 del 02.03.1998, con la quale è stato stabilito di eliminare l'applicazione della TOSAP sui passi carrabili;

Considerato che con DGC n. 3 del 25.01.2017, sono state determinate le tariffe per l'applicazione della TOSAP, anno 2017;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto l'art. 193, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 "T.U.E.L." così come modificato dal decreto legislativo 10.8.2014 n.126, in base al quale per il ripristino degli equilibri di Bilancio ed in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data del 31 luglio di ciascun anno ed in tal caso le nuove aliquote trovano applicazione retroattiva al 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Rilevato che con la Legge di Bilancio 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 205) è stato confermato il blocco della potestà impositiva da parte degli enti, in continuità con la decisione inserita sulla legge di stabilità n. 208/2015, nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto a quelli deliberati l'anno precedente;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017, che ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Richiamati infine i commi 15 e 13 bis dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, i quali dispongono che, a decorrere:

- dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 come modificato dall'art. 8 comma 2 del D.L. 102 del 31.08.2013 convertito in Legge n. 124 del 28.10.2013, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati per la pubblicazione, esclusivamente per via telematica, per il tramite del Portale del federalismo fiscale.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Vista la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, prot, n. 4033 del 28/02/2014, contenente indicazioni in merito alla procedura di trasmissione

telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei Regolamenti concernenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui alla legge 147/2013;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di confermare per l'anno 2018 le tariffe T.O.S.A.P. in vigore per l'anno 2017 e riportate in allegato;
- 2) Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, nei termini e con le modalità stabilite dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011.
- 3) di dare comunicazione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con successiva votazione unanime, resa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suesposta proposta di deliberazione;

UDITA l'illustrazione sull'argomento del Presidente;

Voti favorevoli **UNANIMI** espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Di approvare la suesposta proposta di deliberazione che integralmente si richiama.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito, con voti favorevoli **UNANIMI**

DELIBERA

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Allegato alla delibera di G.C. n. 9 del 19/01/18

Tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. **Occupazioni permanenti (art. 44 del D.Lgs. n. 507/1993)**

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

| Descrizione | Tariffa annua per metro quadrato graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| | Categorie | |
| | I | II |
| Occupazioni del suolo | 19,32 | 17,56 |
| Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (riduzione di 1/3) | 6,44 | 5,85 |
| Occupazioni con tende fisse e retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (riduzione al 30%) | 5,80 | 5,27 |
| Passi carrabili | esentati | Esentati |
| Passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti | esentati | esentati |
| Divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplice accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale. Per una superficie comunque non superiore a mq. 10 | 1,93 | 1,76 |
| Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate. La tassa è commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati | 19,32 | 17,56 |

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.

2. Occupazioni temporanee (art. 45 del D.Lgs. n. 507/1993)

La tassa è commisurata alla superficie occupata e si applica con i criteri e sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

| Descrizione | Misure di riferimento della tariffa | Tariffa annua per metro quadrato graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, comma 3 | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| | | Categorie | |
| | | I | II |
| Occupazioni di suolo | Giornaliera | 1,13 | 1,03 |
| | Oraria * | 0,05 | 0,04 |
| Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (riduzione di 1/3) | Giornaliera | 0,38 | 0,34 |
| | Oraria * | 0,02 | 0,01 |
| Occupazioni con tende e simili (riduzione al 30%) | Giornaliera | 0,34 | 0,31 |
| | Oraria * | 0,01 | 0,01 |
| Occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante | Giornaliera | 1,13 | 1,03 |
| | Oraria * | 0,05 | 0,04 |
| Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoltori che vendono direttamente il loro prodotto (riduzione al 50%) | Giornaliera | 0,57 | 0,52 |
| | Oraria * | 0,02 | 0,02 |
| Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (riduzione del 80%) | Giornaliera | 0,23 | 0,21 |
| | Oraria * | 0,01 | 0,01 |
| Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di | Giornaliera | 0,57 | 0,52 |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|
| pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie. (riduzione del 50%, art.45, comma 5, seconda parte) N.B-si riferisce a quelle occupazioni di scavo o di messa in ripristino dell'assetto stradale aventi carattere strumentale per la posa e la manutenzione dei cavi, impianti in genere ecc. come sopra già descritto. | | | |
| | Oraria * | 0,02 | 0,02 |
| Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (riduzione del 30%) | Giornaliera | 0,79 | 0,72 |
| | Oraria * | 0,03 | 0,03 |
| Occupazioni realizzate per l'esercizio della attività edilizia (riduzione al 50%) | Giornaliera | 0,57 | 0,52 |
| | Oraria * | 0,02 | 0,02 |
| Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (riduzione del 80) | Giornaliera | 0,23 | 0,21 |
| | Oraria * | 0,01 | 0,01 |

* ai sensi della L. 549/28.12.95 art. 3 c. 61 lett. c) la tariffa oraria non può essere inferiore a € 0,077.

- Per le occupazioni di durata non inferiore a quindici giorni la tariffa è ridotta in misura al 80%.(art. 45, c.1)
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa viene riscossa, mediante convenzione, con tariffa ridotta del 50%.
- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20%.
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10%.
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq., del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq

3. Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo

3.a) Occupazioni del sottosuolo e soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, da aziende erogatrici di pubblici servizi, e

da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle utenze del servizio, per la misura unitaria di tariffa di Euro 0,77, rivalutata annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente; in ogni caso l'ammontare complessivo della tassa non può essere inferiore a Euro 516,46. (Legge n. 488 del 23.12.1999, art. 18).

3.b) Occupazioni aventi carattere temporaneo. La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

| Tassa forfettaria | | | | | | | |
|-------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------------|
| Occupazioni fino ad un chilometro lineare | | | | Occupazioni superiori al chilometro lineare | | | |
| Fino a 30 giorni | Da 31 a 90 giorni | Da 91 a 180 giorni | Superiore a 180 giorni | Fino a 30 giorni | Da 31 a 90 giorni | Da 91 a 180 giorni | Superiore a 180 giorni |
| 5,16 | 6,71 | 7,74 | 10,32 | 7,74 | 10,06 | 11,61 | 15,48 |

4. Distributori di carburanti

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

| Località dove sono situati gli impianti | Tassa annuale | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | Per ogni serbatoio autonomo di capacità fino a 3000 litri | Per ogni 1000 litri a frazione superiore a 3000 litri |
| a) Centro abitato | 30,99 | 6,20 |
| b) zona limitrofa | 25,82 | 5,16 |
| c) sobborghi e zone periferiche | = | = |

1) Impianto ed esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo eo soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

| Località dove sono situati gli apparecchi | Tassa annuale | annotazioni |
|-------------------------------------------|---------------|-------------|
| a) Centro abitato | 10,33 | |
| b) zona limitrofa | 7,75 | |
| c) frazioni, sobborghi e zone periferiche | = | |



Approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Tasso Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Gerlando Gibilaro

Il sottoscritto Responsabile Area Amm.vo-Contabile , visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

- Viene affissa all'albo pretorio comunale a partire dalla data odierna per 15 giorni consecutivi
- Viene comunicata, con lettera ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall'art.125 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.
- La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.(art.134 comma 4 del Dlgs 18 agosto 2000 n.267)

Dalla Residenza Comunale, 27 GEN. 2018 IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
F.to Roberta Cacciatori

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale 27 GEN. 2018

IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
Roberta Cacciatori

il sottoscritto Responsabile Area Amm.vo-Contabile, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione

- é divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione dell'atto (art.134 comma 3 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267).
- è immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.Lgs 267/200)

Dalla Residenza Municipale, li

IL RESP.AREA AMM.VO-CONTABILE
F.to Roberta Cacciatori
